



Comune di Sant'Angelo Muxaro
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 1 del 04/03/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "PORTELLA-MINAVENTO" PER I MEZZI SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE.

IL SINDACO

CONSIDERATE le caratteristiche strutturali e la larghezza utile della carreggiata stradale della strada comunale denominata Portella-Minavento, a partire dall'incrocio con la SPC30 fino al termine del tratto stradale che conduce alla strada comunale "Pantano" in direzione Muxarello;

CONSTATATO il passaggio indiscriminato di mezzi pesanti, tale da arrecare disagi e pericoli per la pubblica incolumità, si rende necessaria l'interdizione al transito, in via permanente, ai veicoli pesanti superiori a 3,5 t;

CONSIDERATE, altresì, le negative ripercussioni sul territorio, interessanti l'ambiente e la sicurezza della viabilità, conseguenti, in special modo, alla circolazione dei veicoli che superano le 3,5 t.;

RAVVISATA, quindi, l'opportunità di procedere all'istituzione, nell'ambito di tale strada, del divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 t.;

AL FINE di tutelare l'incolumità pubblica agli utenti in transito e di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

RICORDATO che il compito primario degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

RITENUTO di dare corso al presente provvedimento;

VISTI gli articoli 7, 46, 47, 54, 56, 57, e 58 del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il TUEL 18/08/2000 n. 267;

Via Pizzo Corvo n. 33, Sant'Angelo Muxaro (AG)

Tel. 0922 919506 fax 0922 919805

sindaco@santangelomuxaro.gov.it - gabinetto.sindaco@pec.santangelomuxaro.gov.it

ORDINA

L'istituzione del divieto permanente al transito, ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t. per la strada citata in narrativa, specificatamente alle seguenti categorie: autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, autobus, mezzi d'opera e macchine operatrici sprovviste di opportuni supporti a protezione del manto di usura dell'asfalto.

1. Sono esclusi dal divieto i veicoli in circolazione per servizio, di proprietà:

- a. Delle Pubbliche Amministrazioni;
- b. Vigili del Fuoco e Protezione Civile;
- c. Servizi di Pronto Soccorso, Croce Rossa Italiana, Croce Verde;
- d. Associazioni costituite di trasporto umanitario di persone e cose;
- e. Forze Armate;
- f. Corpi di Polizia dello Stato e Locali;
- g. Imprese debitamente autorizzate;

5. che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché attraverso affissioni per la più ampia diffusione e attraverso i social media ufficiali del Comune di Sant'Angelo Muxaro

6. che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;

7. l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente codice della strada per i trasgressori del presente provvedimento;

8. l'inizio degli effetti giuridici successivamente all'installazione della regolare segnaletica stradale;

9. la pubblicazione all'Albo nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Prefettura di Agrigento, alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo Muxaro;

AVVERTE

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Via Pizzo Corvo n. 33, Sant'Angelo Muxaro (AG)

Tel. 0922 919506 fax 0922 919805

sindaco@santangelomuxaro.gov.it - gabinetto.sindaco@pec.santangelomuxaro.gov.it

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.

Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Dalla Residenza Municipale

Addi 04/03/2021

IL SINDACO
Dott. Angelo Tirrito


Via Pizzo Corvo n. 33, Sant'Angelo Muxaro (AG)

Tel. 0922 919506 fax 0922 919805

sindaco@santangelomuxaro.gov.it - gabinetto.sindaco@pec.santangelomuxaro.gov.it